



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2048/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 0036/TFNSVE/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Antonino Piro - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Enrico Vitali - Componente

Federico Salinari - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0036/TFNSVE/2026-2027, 0036 - Ricorso proposto dalla società ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE (matricola 913971) contro la società A.S.D 1966 CASOLI-FONTANELLE (matricola 10710) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore D ANTEO ANDREA (matricola 4692975)

In data 28 luglio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore ANTEO ANDREA (matricola 4692975).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso irricevibile, per intervenuta incompetenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, a decorrere dal 1° luglio 2026.

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai